

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1640- Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – **Cofinanziamento credito d'imposta ex articolo 8 Legge n. 388/2000 – Approvazione schema relativo alla Convenzione da stipulare con l'Agenzia delle Entrate.**

Premesso

- Che l'articolo 8 della Legge n. 388 del 23/12/2000 riconosce un contributo nella forma di credito di imposta alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e successive modificazioni, che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
- Che la Regione Campania rientra nel campo di applicazione del citato articolo 8, essendo compresa tra le aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del succitato Trattato;
- Che il comma 5 del citato articolo 8 stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997;
- Che la gestione del credito d'imposta in parola è affidata, dal medesimo articolo 8 della Legge n. 388/2000, all'Agenzia delle Entrate;
- Che le risorse statali stanziare per l'anno 2006 hanno consentito il finanziamento solo di una parte delle istanze di attribuzione del credito d'imposta presentate a fronte di investimenti effettuati nel territorio campano;

Considerato

- Che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo, al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;
- Che, nella sfida per la competitività dei territori, la Campania deve strutturarsi in modo da offrire convenienze alla localizzazione di nuovi investimenti, attraverso la creazione di un sistema integrato di interventi idonei a rendere attrattivo il territorio, così da contrastare processi di delocalizzazione da parte di imprese interne e di favorire processi di localizzazione di imprese esterne nazionali ed estere;
- Che pertanto, con Deliberazione n. 1318 del 01/08/2006, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), documento di programmazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti;
- Che, ai fini del consolidamento del tessuto imprenditoriale, dell'ampliamento della base produttiva e dell'accelerazione delle dinamiche di crescita del sistema produttivo, il succitato Piano d'Azione ha previsto, tra le attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi specifici relativi alla linea d'azione 3, il cofinanziamento del credito d'imposta nazionale, previa definizione con le

Amministrazioni Centrali competenti, delle opportune procedure per la gestione, il controllo, la verifica, il monitoraggio;

- Che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PASER ammontano complessivamente ad € 552.954.233,48, di cui € 169.986.020,80 destinate alla linea d'azione 3;

Tenuto conto

- Che, con nota del 21/03/2006, la Regione Campania ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – nonché all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di integrare le risorse statali disponibili per il finanziamento delle istanze presentate nell'anno 2006 per la fruizione delle agevolazioni previste dal citato articolo 8 della Legge n. 388/2000;
- Che, riscontrando la suddetta nota, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate si sono dichiarati disponibili a valutare congiuntamente la fattibilità dell'iniziativa proposta;
- Che pertanto, in data 22/05/2006, presso gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – si è tenuta una riunione cui hanno preso parte rappresentanti della Regione Campania, dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra citati, nonché dell'Agenzia delle Entrate;
- Che l'analisi di fattibilità dell'iniziativa proposta dalla Regione cui si è dato avvio con la suddetta riunione si è conclusa con esito positivo;

Ritenuto

- Di dover integrare con risorse regionali le risorse statali destinate al finanziamento del credito d'imposta di cui al citato articolo 8 della Legge n. 388/2000, attraverso lo stanziamento di una somma pari ad € 50.000.000,00;
- Di dover destinare le succitate risorse regionali alle imprese che abbiano presentato domanda di attribuzione del credito d'imposta nel 2006 a fronte di investimenti da effettuarsi nel territorio campano e non siano state finanziate per esaurimento dei fondi statali disponibili;
- Di dover procedere, al fine di realizzare concretamente l'intervento di cofinanziamento in parola, all'individuazione delle modalità di attuazione dell'intervento stesso, nonché di rimborso degli oneri consequenzialmente sostenuti, attraverso la stipula, con l'Agenzia delle Entrate, di apposita Convenzione, secondo lo schema allegato – che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – schema su cui l'Avvocatura regionale ha già espresso il prescritto parere;
- Di dover dare mandato, ai fini della stipula della Convenzione sopra citata, al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario";
- Di dover far gravare la somma destinata al cofinanziamento, così come quella connessa al rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle Entrate in virtù della suddetta Convenzione, sull'U.P.B. 2.83.243 del bilancio 2006;
- Di dover rinviare a successivi atti del Dirigente competente l'impegno sia della somma destinata al cofinanziamento, pari ad € 50.000.000,00, sia di quella connessa al rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle Entrate;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- Di integrare con risorse regionali le risorse statali destinate al finanziamento del credito d'imposta di cui al citato articolo 8 della Legge n. 388/2000, attraverso lo stanziamento di una somma pari ad € 50.000.000,00;
- Di destinare le succitate risorse regionali alle imprese che abbiano presentato domanda di attribuzione del credito d'imposta nel 2006 a fronte di investimenti da effettuarsi nel territorio campano e non siano state finanziate per esaurimento dei fondi statali disponibili;
- Di procedere, al fine di realizzare concretamente l'intervento di cofinanziamento in parola, all'individuazione delle modalità di attuazione dell'intervento stesso, nonché di rimborso degli oneri consequenzialmente sostenuti, attraverso la stipula, con l'Agenzia delle Entrate, di apposita Convenzione, secondo lo schema allegato – che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – schema su cui l'Avvocatura regionale ha già espresso il prescritto parere;
- Di dare mandato, ai fini della stipula della Convenzione sopra citata, al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario";
- Di far gravare la somma destinata al cofinanziamento, così come quella connessa al rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle Entrate in virtù della suddetta Convenzione, sull'U.P.B. 2.83.243 del bilancio 2006;
- Di rinviare a successivi atti del Dirigente competente l'impegno sia della somma destinata al cofinanziamento, pari ad € 50.000.000,00, sia di quella connessa al rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle Entrate;
- Di inviare la presente deliberazione:
 - o All'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" per l'esecuzione;
 - o Al Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" dell'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" per opportuna conoscenza;
 - o Al Settore 02 "Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" dell'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale" per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA REGIONE CAMPANIA
PER LA FRUIZIONE MEDIANTE MODELLO F24 DEL CREDITO DI IMPOSTA
PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 388 DEL 23 DICEMBRE 2000
COFINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE PROPRIE**

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia", o, congiuntamente alla Regione Campania, "le Parti") con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. _____, nella sua qualità di _____

E

La Regione Campania, di seguito denominata Regione, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, codice fiscale 80011990630, legalmente rappresentata dal dott. _____, nella sua qualità di _____, giusta delibera n. ____ del _____

Premesso:

- Che l'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 del riconosce un contributo nella forma di credito di imposta alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e successive modificazioni, che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
- Che il comma 5 del citato articolo 8 stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dalla data di sostenimento dei costi;
- Che il capo III del Decreto Legislativo n. 241/97 citato prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
- Che la Regione, al fine di consentire il finanziamento di quelle imprese che abbiano presentato nel corso del 2006 domanda di attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 citato per investimenti effettuati nel territorio campano, ma non siano state finanziate per esaurimento delle risorse statali, ha previsto appositi stanziamenti, così da consentire le regolazioni contabili conseguenti all'utilizzo del credito di imposta;
- Che l'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra Amministrazioni Centrali, Regioni ed Enti Locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

- Che il D.I. 22 maggio 1998, n. 183, recante il regolamento per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 241/97 citato, prevede la comunicazione della struttura stessa a ciascun ente destinatario dei dati analitici della sezione dei Modelli F24 di propria competenza e delle informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi loro spettanti;
- Che l'articolo 50, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni nel rispetto della normativa in materia sui dati personali quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Amministrazione cedente;
- l'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni loro spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono;
- l'articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo n. 300/99 citato attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
- Che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e l'Avvocatura regionale hanno espresso il prescritto parere sul testo della presente convenzione;

Convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a. "credito di imposta", il contributo previsto dall'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. "modello F 24", il modello di pagamento utilizzato per i versamenti unitari di cui al capo III, sezione I, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - c. "contribuenti", le imprese che effettuano investimenti nell'ambito del territorio regionale.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, relativamente alle attività di gestione delle operazioni di fruizione del credito d'imposta cofinanziato dalla Regione con fondi propri per esaurimento delle risorse statali disponibili, utilizzato dai contribuenti in compensazione con modello F24.
2. Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la Regione trasferisce all'Agenzia, nella contabilità speciale 1778 "Fondi di Bilancio" ed in conformità alle indicazioni dalla stessa fornite, le risorse finanziarie necessarie per consentire le regolazioni contabili conseguenti all'utilizzo del credito di imposta di cui al precedente comma.
3. Il controllo preventivo della capienza delle risorse finanziarie disponibili è assicurato dall'Agenzia attraverso il Centro Operativo di Pescara, in conformità ai criteri ed alle modalità delineati dal citato articolo 8 della Legge n. 388/2000.
4. Qualora, successivamente alla stipula della presente convenzione, in applicazione dell'articolo 62, comma 1-bis della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, si rendano disponibili somme destinate a contribuenti già finanziati con le risorse regionali, l'Agenzia provvede all'impiego delle suddette somme ai fini di ulteriori concessioni a favore dei contribuenti non finanziati per esaurimento delle risorse regionali derivanti dal cofinanziamento.
5. L'Agenzia fornisce alla Regione i dati relativi ai crediti d'imposta concessi in base alle disposizioni contenute nel presente articolo.

ARTICOLO 3

Flussi informativi

1. L'Agenzia fornisce alla Regione:
 - a. alla sottoscrizione della presente convenzione, i flussi informativi relativi alle istanze di attribuzione del credito d'imposta presentate nell'anno 2006 dai contribuenti e non finanziate per esaurimento delle risorse statali disponibili;
 - b. entro 9 giorni lavorativi dalle operazioni di fruizione del credito d'imposta, i flussi informativi relativi alle operazioni stesse, con le modalità previste nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Controllo e recupero dei crediti d'imposta non spettanti

1. L'Agenzia procede al controllo della spettanza dei crediti d'imposta sulla base del codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia e secondo i criteri e le strategie che ispirano i controlli nei confronti dei soggetti beneficiari della stessa agevolazione finanziata con risorse statali.
2. Il recupero dei crediti d'imposta non spettanti è effettuato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Le somme recuperate ai sensi del comma 2, oltre a quelle eventualmente versate dai contribuenti a titoli di ravvedimento, vengono impiegate dall'Agenzia ai fini di ulteriori concessioni, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4.

ARTICOLO 5

Rimborso spese

1. Per il servizio previsto agli articoli 2 e 3, la Regione rimborsa all'Agenzia, oltre alle spese generali amministrative, corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, una percentuale del compenso, indicato al successivo comma 2, dovuto dall'Agenzia agli intermediari della riscossione; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe compilate dai soggetti che hanno usufruito del credito di imposta ed il numero totale delle righe del modello F24.
2. Il compenso dovuto dall'Agenzia agli intermediari è attualmente pari a:
 - a. per le deleghe conferite a banche convenzionate e Riscossione s.p.a. e sue partecipate:
 - € 2,30 per il modello F24 "cartaceo";
 - € 1,95 per il modello F24 "CBI";
 - € 1,50 per il modello F24 cumulativo on line;
 - € 1,00 per il modello I24;
 - b. per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
 - € 2,55 per il modello F24 "cartaceo";
 - € 2,20 per il modello F24 "CBI";
 - € 1,50 per il modello F24 cumulativo on line;
 - € 1,00 per il modello I24.
3. La Regione corrisponde, altresì, all'Agenzia, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e dei costi di impianto sostenuti:
 - a. € 23.600,00, al netto dell'IVA, per la realizzazione del software;
 - b. € 6.900,00, al netto dell'IVA, per il costo annuo di gestione del predetto software.

ARTICOLO 6

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. L'Agenzia comunica semestralmente alla Regione – A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” – Settore 01 “Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche”, Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli, l'ammontare delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, e i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato.
2. La Regione provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, gli importi dovuti ai sensi:
 - del comma 1, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione ivi prevista;
 - dell'articolo 5, comma 3,
 - ❖ lettera a), entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
 - ❖ lettera b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati al comma 2 sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

ARTICOLO 7

Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 8

Archivi e Trattamento dei Dati Personali

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione sarà effettuato dall'Agenzia secondo le norme dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 9

Modifiche

1. Le Parti definiscono con successivi atti le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni ed ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Controversie

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Napoli.
2. Prima di esperire le procedure in sede giudiziale, le Parti convengono di rimettere ad una Commissione costituita da quattro componenti, di cui due designati dal Direttore dell'Agenzia e due dal Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", l'eventuale controversia. Se la Commissione non provvede nel termine di 60 giorni dalla formale richiesta di pronunciamento inoltrata dalla parte attrice, quest'ultima provvede a presentare il ricorso presso il Foro competente di cui al comma 1.

ARTICOLO 11

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Roma,

Agenzia delle Entrate

Regione Campania

Allegato 1: Fornitura dei dati relativi all'utilizzo del credito d'imposta

Allegato 1

**Fornitura dei dati relativi all'utilizzo del
credito d'imposta
previsto dall'art. 8 della legge 23/12/2000, n. 388
cofinanziato dalla Regione Campania per
esaurimento delle risorse statali disponibili**

La Regione Campania ha previsto appositi stanziamenti per consentire ai contribuenti che hanno effettuato investimenti nell'ambito del territorio regionale e che non hanno potuto utilizzare in compensazione il credito d'imposta stabilito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per carenza di fondi statali di usufruire del beneficio predetto.

Il servizio di fruizione del credito avviene attraverso il meccanismo del versamenti unitari delineato dal d.lgs 241/1997 ed è regolato da un'apposita convenzione definita dalla Regione con l'Agenzia delle Entrate.

Il controllo preventivo della capienza delle risorse finanziarie disponibili è assicurato dall'Agenzia delle Entrate attraverso il Centro Operativo di Pescara che, in base alle istanze di richiesta diniegate per non disponibilità dei fondi statali, tramite apposite procedure automatizzate concede un provvedimento di attribuzione del credito nel rispetto dei fondi cofinanziati dalla Regione.

<p>CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA</p>

Contenuto e caratteristiche tecniche delle trasmissioni dei dati delle agevolazioni fiscali da inoltrare al sistema informativo degli intermediari per il tramite del C.N.C.

L'allegato tecnico è predisposto per l'inoltro del flusso delle agevolazioni liquidate ed eventuali revoche ad agevolazioni concesse.

La lunghezza dei record da fornire è di 220 caratteri.

Ogni file deve contenere un record di tipo 0 in testa, uno di tipo 9 in coda e una serie di record dettaglio, tutti di tipo 1/2.

Trasmissioni al CNC**TIPO RECORD 1****Agevolazioni**

Contiene i dati delle agevolazioni concesse da trasmettere agli intermediari.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	Codice Ambito	3	N	Ambito territoriale competente
2	Tipo record	1	N	Vale 1
3	Codice agevolazione	7	N	Identifica in modo univoco l' agevolazione Per l'utilizzo dei crediti cofinanziati di cui alla Legge n. 388 del 23/12/2000, il primo carattere deve essere esclusivamente impostato al valore 6.
4	Data agevolazione	8	N	Data, nel formato AAAAMMGG, in cui è stata liquidata l' agevolazione
5	Conto Fiscale	19	AN	Conto fiscale del beneficiario.
6	Partita iva	11	N	Numero di partita iva dell' impresa
7	Intestatario	60	AN	Denominazione della società beneficiaria dell' agevolazione, ovvero cognome e nome (30 + 30 caratteri) del beneficiario
8	Indirizzo	35	AN	Indirizzo del domicilio fiscale dell' intestatario
9	Comune	25	AN	Comune del domicilio fiscale dell' intestatario
10	Provincia	2	AN	Sigla della provincia in cui si trova il domicilio fiscale
11	Importo	12	N	Ammontare dell' importo liquidato a favore del beneficiario; è espresso in centesimi di euro.
12	Data richiesta	8	N	Data, nel formato AAAAMMGG, in cui è stata accettata la domanda di liquidazione
13	Data validita'	8	N	Data, nel formato AAAAMMGG, a partire dalla quale il beneficiario puo' usufruire dell' agevolazione
14	Estremi decreto	10	AN	Estremi del decreto di liquidazione
16	Filler	11	AN	Vale spazio

Trasmissioni al CNC**TIPO RECORD 2****Revoche di agevolazione**

Contiene i dati delle revoche delle agevolazioni concesse, da trasmettere agli intermediari.

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	Codice Ambito	3	N	Ambito territoriale competente
2	Tipo record	1	N	Vale 2
3	Codice agevolazione	7	N	Identifica in modo univoco l' agevolazione da revocare Per l'utilizzo dei crediti cofinanziati di cui alla Legge n. 388 del 23/12/2000, il primo carattere deve essere esclusivamente impostato al valore 6.
4	Data agevolazione	8	N	Data, nel formato AAAAMMGG, in cui è stata liquidata l' agevolazione
5	Conto fiscale	19	AN	Conto fiscale del beneficiario
6	Data revoca	8	N	Data, nel formato AAAAMMGG, in cui è stata revocata l' agevolazione
7	Estremi decreto	10	AN	Estremi del decreto di revoca
8	Filler	164	AN	Vale spazio

TIPO RECORD 0**Record di testa della fornitura**

Contiene i dati identificativi della fornitura. E' il primo record della fornitura .

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	Filler	3	N	Vale zero
2	Tipo record	1	N	Vale zero
3	Tipo flusso	2	AN	Vale AL
4	Filler	3	N	Vale zero
5	Data trasmissione	8	N	Data in cui vengono trasmessi i dati nel formato AAAAMMGG
6	Progressivo fornitura	6	N	Progressivo incrementato nell' anno ad ogni nuova fornitura
7	Filler	197	AN	Vale spazio

TIPO RECORD 9**Record di coda della fornitura**

Contiene i dati identificativi della fornitura e i totali riepilogativi. E' l'ultimo record della fornitura .

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	Filler	3	N	Vale 999
2	Tipo record	1	N	Vale 9
3	Tipo flusso	2	AN	Vale AL
4	Filler	3	N	Vale zero
5	Data trasmissione	8	N	Data in cui vengono trasmessi i dati nel formato AAAAMMGG
6	Progressivo fornitura	6	N	Progressivo incrementato nell' anno ad ogni nuova fornitura
7	Totale record	6	N	Numero di record contenuti nel file (compresi record di testa e coda)
8	Totale agevolazioni	6	N	Numero di agevolazioni contenute nel file
9	Totale revoche	6	N	numero di revoche contenute nel file
10	Filler	179	AN	Vale spazio